

9. L'esclusione dal trasporto

Ferma l'esclusione dal trasporto in caso di mancata identificazione di cui al Punto 6 delle Norme Comuni delle presenti CGT, il passeggero non è ammesso a viaggiare, ovvero durante il viaggio può essere allontanato senza diritto al rimborso del prezzo pagato, nei casi in cui:

- rappresenti un pericolo per la sicurezza delle attività ferroviarie o degli altri passeggeri;
- arrechi disturbo agli altri passeggeri o sia affetto da malattia contagiosa;
- svolga attività di questuante o eserciti attività di commercio a bordo treno;
- effettui, senza preventiva autorizzazione scritta di Trenitalia, interviste o sondaggi di opinioni anche attraverso la distribuzione di questionari;
- distribuisca, senza preventiva autorizzazione scritta di Trenitalia, stampati o materiale pubblicitario.